



Le carte tachigrafiche rilasciate dai paesi Extra UE, utilizzate da conducenti Con residenza normale in Europa

Come noto il REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica (art. 2 co. 2), a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato: a) esclusivamente all'interno della Comunità; o b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Diversamente, l'accordo A.E.T.R. si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente paragrafo 2, ai: a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto; b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR;

La norma giuridica europea invece che stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi è il REGOLAMENTO (UE) n. 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2014, il cui ambito di applicazione (art. 3), prevede che "i tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006.

Con questo focus, l'autore vuole porre l'attenzione su un aspetto ed un fenomeno che si sta dilagando a livello europeo e che da parte degli addetti al controllo non è mai stato attenzionato e considerato. Stiamo parlando della guida da parte di un cittadino extra UE, alle dipendenze di una qualsiasi impresa comunitaria che nell'ambito di un trasporto internazionale di merci o persone effettuato esclusivamente all'interno della Comunità, sebbene abbia la propria residenza normale da più di 185 giorni generalmente nel paese membro di stabilimento del vettore, utilizza ancora la propria carta tachigrafica rilasciata dal paese extracomunitario di origine.

Di primo acchito molti affermerebbero: "Beh non vedo alcun problema se il paese extra Ue di rilascio della carta tachigrafica è aderente all'Accordo AETR come l'Italia".

Per confutare tale tesi viene in aiuto dell'operatore di polizia stradale l'indicazione fornita dal TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement), il quale chiarisce che "a seconda della natura del viaggio effettuato da un veicolo/conducente, è possibile applicare il regolamento (CE) n. 561/2006 o il Trattato AETS. È importante individuare correttamente la natura del viaggio effettuato da un veicolo, nonché altri fattori, prima di prendere una decisione in merito allo strumento giuridico da applicare. Gli agenti addetti ai controlli devono individuare correttamente il regolamento e l'infrazione o le infrazioni, qualora accertate, in conformità ai requisiti di legge".

Pertanto, nell'ipotesi di un trasporto internazionale di merci effettuato da un vettore Sloveno in ambito esclusivamente comunitario, in una relazione di traffico, ad esempio, Slovenia – Italia, le uniche fonti del diritto applicabili a detto trasporto sono date dai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 e non l'Accordo A.E.T.R.. Chiarito questo aspetto, vediamo quindi cosa prevede il **Regolamento (UE) n. 165/2014**, in ordine alle carte tachigrafiche ed in particolar modo al loro rilascio.

Per meglio comprendere l'intera disamina è necessario partire dalla definizione data all'art. 2 comma 2 lett. f) di **CARTA CONDUCENTE** e ripetuta anche alla lett. t) nel capitolo 1 "Definizioni" dell'allegato 1C del **Regolamento (UE) n. 2016/799**.

Per carta conducente si intende "una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l'archiviazione dei dati sull'attività del conducente".

Quindi, una carta rilasciata ad esempio in Macedonia del Nord o in Bosnia Erzegovina (paesi extra UE) non sono delle carte conducenti rilasciate in conformità al disposto normativo europeo.



Il successivo art. 26 comma 1 prevede che "Le carte del conducente sono rilasciate, su richiesta del conducente, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale. La carta è rilasciata entro un mese dalla ricezione di tutta la necessaria documentazione da parte dell'autorità competente".

Il comma 2 dell'art. 26 definisce la **RESIDENZA NORMALE** come il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tale definizione viene recepita anche a livello nazionale dall'art. 2 co. 1 lett. l) del Decreto 19 ottobre 2021.

I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, quali, ad esempio, la carta d'identità o qualsiasi altro documento valido (art. 26 co. 3). A titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti documenti che possono essere richiesti dall'operatore di polizia nel corso dei controlli, attestanti una residenza temporanea del soggetto, nei sottoindicati paesi membri che per esperienza assumono maggiormente nel settore trasporto merci conducenti extracomunitari:

- SLOVENIA: Potrdilo o začasnem prebivališču / Začasnem naslovu v tujini ;

- LITUANIA: Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ;
 - POLONIA: Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ;
- Nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 165/2014, l'art. 30 co. 1 dispone *che solo le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.*

Appare doveroso sottolineare l'importanza di espletare questa tipologia di controllo, in quanto, i paesi extra UE aderenti all'Accordo A.E.T.R. (es. Serbia, Bosnia H, Macedonia N, Albania, Turchia, Bielorussia, Russia, Moldova, Ucraina...) ad oggi non hanno l'obbligo di partecipare al sistema di messaggistica alla rete TACHOnet [art. 31 Reg. UE n. 165/2014 e Reg. (UE) 2016/68]] ma solamente una facoltà ed in maniera indiretta. Alla luce di tale aspetto, alcuni paesi, quali ad esempio, la Turchia o la Bielorussia, ad oggi non sono collegati a TACHOnet, per cui non è possibile verificare l'eventuale rilascio di una carta tachigrafica nei menzionati Stati. Ciò comporterà che i relativi cittadini che nel mentre hanno richiesto il rilascio di una nuova carta conducente nel paese membro dove hanno stabilito la propria residenza normale, potranno trovarsi "abusivamente" in possesso e utilizzare contemporaneamente due carte tachigrafiche, una rilasciata ad esempio in TR o BY (paese di origine) e una rilasciata in un paese membro, senza che le competenti autorità sia di rilascio sia di controllo possano accertarlo, con la conseguenze purtroppo note in termini di sicurezza stradale.



Concludendo, l'utilizzo in un trasporto internazionale in ambito esclusivamente Comunitario eseguito da un trasportatore stabilito nella Comunità, alla cui guida vi è un conducente che ha la sua residenza normale in qualsiasi paese UE, lo stesso, dovrà richiedere e utilizzare, mediante inserimento nel tachigrafo digitale o intelligente, una carta conducente rilasciata dal paese membro UE dove ha stabilito la sua residenza normale. Diversamente, l'utilizzo di una carta tachigrafica rilasciata da un paese Extra UE non risulterà corretta e conforme alla normativa applicabile al trasporto eseguito ovvero esclusivamente il Regolamento (UE) 165/2014 in combinato disposto con il Regolamento (CE) 561/2006. La circolazione nella condizione sopra descritta si configurerà come guida senza carta del conducente inserita, sanzionata in Italia dall'art. 179 co. 2 e 9 del Codice della Strada.

***Vice Sovrintendente Polizia Locale Trento-Monte Bondone
Specialità Controllo Autotrasporto**